

FATTURA ELETTRONICA PER I CARBURANTI OBBLIGATORIA DAL 2019

Nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 è stato pubblicato il D.L. 28 giugno 2018, n. 79, **che proroga al 1° gennaio 2019 il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante**, fissato al 1° luglio 2018 dall'articolo 1 L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Questo significa che resterà in vita per tutto il secondo semestre dell'anno 2018 la scheda carburante, che servirà a documentare le spese sostenute e a poter effettuare la deduzione dei costi sostenuti nella dichiarazione dei redditi, da presentare il prossimo anno, e la detrazione dell'Iva.

Ma con un vincolo: **rimane l'obbligo di adottare pagamenti tracciabili per sfruttare i benefici fiscali.**

Un obbligo sancito sempre dalla manovra 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 922 e 923), che ha previsto l'estensione dell'e-fattura oltre gli scambi di beni e servizi con le PA. Tracciabilità, che, secondo il provvedimento delle Entrate dello scorso 5 aprile, può **essere assicurata con qualsiasi strumento diverso dal contante.**

A partire dal 1 gennaio 2019, invece, i titolari di partita Iva dovranno documentare gli acquisti di carburanti con la fattura elettronica per poter dedurre i costi e detrarre l'Iva, utilizzando particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge o rimessi alla determinazione dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto con il Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018.

In conseguenza dell'introduzione della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2019 (è abolita la scheda carburante di cui al D.P.R. 444/1997).

Sono deducibili del costo e detraibili dell'Iva i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ma sono riconducibili, secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili, al soggetto delegante.

E' il caso, per esempio, del rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una **trasferta di lavoro**: se il pagamento avviene con carta di **credito/debito/prepagata del dipendente**, ovvero altro strumento "qualificato" allo stesso riconducibile, e il relativo rimborso operato dalle aziende è disposto mediante **modalità tracciabili** (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che **la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità.**

Da tale data, inoltre viene previsto l'**esonero** dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (**soggetti non passivi iva**).